

CONTRATTO DI CONCESSIONE PUBBLICITARIA TRA FIRENZE PARCHEGGI

S.P.A. E- CIG 7571328983

tra

la società Firenze Parcheggio S.p.A., con sede in Firenze, Via Giorgio La Pira n. 21, Codice Fiscale Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze 03980970481, capitale sociale Euro 25.595.157,50 interamente versato, indirizzo di posta elettronica certificata firenzeparcheggispa@legalmail.it, in persona dell'Amministratore Delegato Dr. Carlo Bevilacqua nato a Firenze il 14.10.1949 e domiciliato per la carica in Firenze, via G. La Pira n. 21, in seguito anche "Firenze Parcheggio", "Concedente" o "Committente"

da una parte

e

la Società con sede in (.....), Via, Codice Fiscale e Partita IVA. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di, capitale sociale Euro,00 interamente versato, indirizzo di posta elettronica certificata in persona del..... nato a (.....) il e domiciliato per la carica in Via - (.....) , in seguito anche "Concessionaria" o "....." dall'altra (di seguito denominate anche singolarmente "Parte" e congiuntamente "Parti")

Premesso, a far parte integrante e sostanziale del presente atto

- che FIRENZE PARCHEGGI è titolare di impianti pubblicitari nei propri parcheggi di struttura;
- che in data 19 luglio 2018 Firenze Parcheggio ha indetto una

procedura ad evidenza pubblica per la selezione di un soggetto che prenda

in concessione la gestione degli spazi pubblicitari nella sua disponibilità;

- che (...) ha partecipato alla procedura, che si è aggiudicato, in data (...);

- che le parti, come sopra costituite, intendono disciplinare il nascente

rapporto per la concessione degli spazi pubblicitari di Firenze Parcheggi

tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1) PREMESSE ED OGGETTO

Le premesse fanno parte del presente contratto.

1.1 FIRENZE PARCHEGGI concede in esclusiva a (.....), che accetta, la gestione, la 'promozione e la vendita della pubblicità da effettuarsi sugli spazi e gli impianti disponibili e idonei all'utilizzo pubblicitario di sua proprietà sotto elencati.

progr.	Ubicazione impianti	Tipologia Impianti	Q.tà
1	SAN LORENZO	Pannello di cm. 150x200 Luminoso	4
2	STAZIONE S.M.N.	Pannello di cm. 100x140	10
		Pannello di cm. 600x300	5
		Trabattelli cm. 100x140	6
3	PORTA A PRATO	Pannello di cm. 100x140	2
		Pannello di cm. 100x140	13
4	PARTERRF	Pannello di cm. 140x200	1
		Pannello di cm. 600x300	3
5	BECCARIA	Pannello di cm. 100x140	3
		Pannello di cm. 140x200	8
6	SANT'AMBROGIO	Pannello di cm. 100x140	13
		Pannello di cm. 140x200	4
7	STAZIONE FORTEFFA FIERA	Pannello di cm. 100x140	9
		Pannello di cm. 140x200	5
8	NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA	Pannello di cm. 100x140	10
9	CAREGGI CTO		
10	PIERACCINI MEYER		
11	STAZIONE BINARIO 16		
12	OLTRARNO	Nessuna installazione presente	0
13	ALBERII		
14	GIANNOTTI		
15	FUOPA		
TOTALE			96

Le parti si danno reciprocamente atto e convengono che:

1.2 La concessione della gestione della pubblicità si intende relativa ad un paniere di riferimento di n° 96 impianti pubblicitari. Le parti si danno atto che Firenze Parcheggio potrà, con un preavviso di 90 giorni, procedere a suo insindacabile giudizio alla eliminazione di alcuni impianti con conseguente riduzione dal canone dovuto dal concessionario.

1.3 Nello svolgimento dell'attività oggetto della concessione, il Concessionario opererà con propria organizzazione, anche avvalendosi eventualmente dell'apporto di altre imprese svolgenti analoga attività, finalizzata alla ricerca ed alla acquisizione degli ordini per la pubblicità, alla stipulazione dei relativi contratti, alla fatturazione ed all'esazione ed incasso dei corrispettivi. Resta inteso che lo stesso sarà direttamente responsabile dell'attività svolta dalle imprese di cui si avvarrà eventualmente nell'esercizio della propria attività.

1.4 FIRENZE PARCHEGGI si obbliga a comunicare a (...) i futuri spazi di comunicazione pubblicitaria di qualunque natura che fossero creati o acquisiti in futuro alla propria disponibilità, al fine di consentire a (.....) l'esercizio del diritto di prelazione per la vendita della pubblicità come regolato dal punto 1.5.

1.5 L'esercizio del diritto di prelazione è regolato come segue: FIRENZE PARCHEGGI comunicherà preventivamente a (.....) i dati relativi agli spazi pubblicitari oggetto di concessione, i termini economici nonché ogni altra pattuizione necessaria al fine di consentire l'esercizio del diritto di prelazione.

Entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento di tale comunicazione, (.....), laddove interessata ad esercitare il diritto di prelazione, dovrà comunicare a FIRENZE PARCHEGGI, a mezzo pec, la propria volontà di esercitare il diritto di prelazione alle condizioni comunicate da FIRENZE PARCHEGGI. In ogni caso, qualora il diritto di prelazione non venga esercitato dal Concessionario nel termine sopra indicato, FIRENZE PARCHEGGI avrà diritto di concedere gli spazi pubblicitari, nei termini e alle condizioni indicate nella sua comunicazione, ad altri soggetti terzi eventualmente interessati.

1.6 La Concessionaria dichiara di conoscere e si impegna a rispettare tutte le leggi, i regolamenti e le prescrizioni nazionali e comunitarie che disciplinano le attività oggetto del Contratto ed in particolare si impegna al rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

1.7 La Concessionaria è inoltre obbligata alla osservanza di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili, siano esse governative, regionali, provinciali, comunali, ovvero emesse dalle Amministrazioni pubbliche competenti, restando contrattualmente convenuto che anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni nello sviluppo dei lavori, non daranno luogo ad alcun diritto o ragione contro il Committente, essendosi di ciò tenuto conto nello stabilire i patti ed il prezzo del presente Contratto.

L'osservanza di tutte le norme sopra indicate si intende estesa a tutte quelle già in vigore, o che dovessero entrare in vigore durante l'esecuzione delle lavorazioni, se applicabili, ancorché qui non richiamate.

La Concessionaria è responsabile per vizi, difformità e rovina dei beni e delle opere, ai sensi e per gli effetti delle previsioni di cui al Codice Civile in tema di appalto, ivi comprese ed in particolare quelle di cui agli artt. 1667, 1668 e 1669.

1.8 La sottoscrizione del presente contratto e dei suoi allegati da parte della Concessionaria equivale inoltre a sua dichiarazione di aver giudicato, nell'effettuare l'offerta, i prezzi equi e remunerativi, sia in considerazione degli elementi che influiscono sul costo dei beni, dei materiali, della mano d'opera, dei noli e dei trasporti, sia in considerazione che in essi si intendono compresi e remunerati gli oneri ed obblighi generali indicati nel presente contratto.

La Concessionaria non può quindi eccepire, durante l'esecuzione, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore di cui al successivo art. 6.

La Concessionaria dichiara di conoscere e si impegna a rispettare tutte le leggi, i regolamenti e le prescrizioni nazionali e comunitarie che disciplinano le attività oggetto del Contratto ed in particolare si impegna al rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

ART. 2) AMBIENTI

Gli ambienti interessati dal servizio sono quelli identificati e indicati nel disciplinare.

La Concessionaria dichiara di ben conoscere detti ambienti anche in considerazione del fatto di aver svolto il sopralluogo nel corso della procedura descritta in premessa.

ART. 3) UTILIZZO

La Concessionaria si impegna espressamente a destinare gli spazi e le superfici disponibili (fermo restando che, per queste ultime, sarà necessaria, di volta in volta, un'autorizzazione scritta da parte di Firenze Parcheggio) per l'esposizione di materiale pubblicitario da collocarsi in fregio alle pareti delle strutture così da consentire la regolare fruizione dei parcheggi, e in ogni spazio utile che sarà di volta in volta individuato ed autorizzato dal RUP del presente contratto, anche per la pubblicità prodotto.

I nuovi manufatti pubblicitari installati, potranno essere di tipo elettronico ed alimentati a corrente elettrica e verranno installati su piedistallo e/o a muro mediante idonea tassellatura.

La Concessionaria garantisce ed assicura che l'installazione avverrà a perfetta regola d'arte ed in conformità alla vigente normativa di riferimento, oltre che con materiali, modalità e tecnologie tali da assicurare il decoro delle strutture oggetto del presente contratto.

La Concessionaria, in caso di sostituzione o manutenzione, dovrà fornire e posare impianti aventi tutte le caratteristiche (materiali, dimensioni, colore, aspetti funzionali ed estetici, ecc.) dichiarate in sede di procedura di gara.

La Concessionaria ha l'obbligo di verificare eventuali ostacoli che impediscano il posizionamento di nuovi impianti nei punti da esso individuati, sollevando da ogni responsabilità la Firenze Parcheggio.

Qualora la concessionaria intendesse sostituire un impianto preesistente, dovrà attendere l'espletamento delle procedure per la rimozione previste dalla normativa vigente, laddove necessario.

Durante l'installazione e la gestione degli spazi pubblicitari, la concessionaria

dovrà prestare osservanza a tutte le norme di legge e di regolamenti vigenti in materia, nonché a eventuali prescrizioni imposte alla Firenze Parcheggio.

La Concessionaria si impegna inoltre a non svolgere nei predetti spazi attività di vendita ovvero di somministrazione, senza il previo consenso di Firenze Parcheggio S.p.A. e, ottenuto questo consenso, si impegna ad acquisire le necessarie ed eventuali autorizzazioni delle autorità competenti. Ogni relativo onere e spesa (comprese le predisposizioni elettriche, con la sola eccezione del consumo di energia elettrica che sarà a carico di Firenze Parcheggio) resta comunque a carico esclusivo della Concessionaria, senza alcuna possibilità per quest'ultima di chiedere la ripetizione ed il rimborso alla Concedente.

Firenze Parcheggio si impegna ad assicurare il passaggio necessario per l'installazione, l'utilizzo e la manutenzione degli spazi e dei manufatti pubblicitari, nei limiti costruttivi e strutturali degli ambienti oggetto della presente Concessione, a condizione che il passaggio e le attività ora citate si svolgano con modalità compatibili con l'attività di Firenze Parcheggio.

ART. 4) IMPEGNI DEL CONCESSIONARIO

4.1 (.....) è tenuta al rispetto di tutte le norme e disposizioni di legge e regolamentari, in tutte le materie attinenti l'attività oggetto di concessione.

4.2 L'attività di (...) è indirizzata verso obiettivi di qualità dei messaggi e degli impianti. (.....) si impegna a non utilizzare gli spazi e gli impianti concessi per campagne pubblicitarie che contrastino con le strategie aziendali, con le attività, con l'immagine di FIRENZE PARCHEGGI, né qualsiasi comunicazione che attenga a:

1) Propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;

2) Pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale;

3) Messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia;

4) Armi;

5) Editoria e spettacoli vietati ai minori.

FIRENZE PARCHEGGI avrà, in ogni ulteriore caso che si manifesti, diritto di rifiutare o di far rimuovere, a spese del concessionario, la pubblicità che, a suo insindacabile giudizio, la stessa ritenesse pregiudizievole alla propria attività e/o immagine o contraria ai propri interessi morali e materiali ovvero in contrasto con le norme vigenti.

Il Concessionario è tenuto al rispetto del Codice di autodisciplina pubblicitaria e si impegna ad osservare le sentenze del Giurì in materia.

4.3 Il concessionario, a propria cura e spese, provvede all'accurata manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti concessi e alla conservazione del loro impatto estetico. FIRENZE PARCHEGGI si riserva comunque la possibilità di provvedere direttamente ad investimenti e a migliorie degli impianti concessi nell'interesse della propria utenza, componendo nei limiti del possibile e della ragionevolezza tale proprio diritto con le esigenze del Concessionario.

4.4 .(...) provvede alla promozione ottimale degli spazi e degli impianti di comunicazione messi a disposizione da FIRENZE PARCHEGGI, a sua cura e spese. Entro il 31 gennaio di ogni anno, (.....) provvede a rendicontare a FIRENZE PARCHEGGI sulle attività di promozione dello sfruttamento degli spazi e impianti effettuati nel corso dell'esercizio precedente, evidenziando i

clienti acquisiti.

4.5 Sono ad integrale ed esclusivo carico del Concessionario tutte le imposte e tasse di pubblicità erariali e comunali e qualsiasi altro onere relativo alla pubblicità o ad essa conseguente.

4.6 Spetta al Concessionario provvedere alla fatturazione, al versamento dell'IVA, all'incasso ed all'eventuale recupero dei corrispettivi dovuti dagli utenti di pubblicità.

4.7 (.....) è responsabile di qualsiasi danno arrecato a persone o cose nell'esercizio dell'attività oggetto della concessione, restando inteso che rimane a suo esclusivo carico l'integrale risarcimento dei danni arrecati, sollevando e tenendo indenne FIRENZE PARCHEGGI da ogni e qualsiasi responsabilità.

4.8 In caso di sostituzione degli impianti pubblicitari con impianti illuminati, gli allacciamenti elettrici nei limiti dello spazio di 1,5 mt. intorno all'impianto saranno a carico di (.....); mentre FIRENZE PARCHEGGI provvederà a propria cura e spese all'allestimento delle idonee linee elettriche, qualora assenti, oltre il perimetro dell'area di intervento di competenza di (....), identificato nel predetto spazio di m. 1,5 intorno all'impianto.

ART. 5) DIRITTI DI (.....) E CORRELATI IMPEGNI DI FIRENZE PARCHEGGI

5.1 FIRENZE PARCHEGGI dichiara e garantisce che laddove gli spazi e gli impianti concessi siano liberi, saranno immediatamente disponibili per il Concessionario, laddove occupati, si impegna a liberarli entro 15 giorni dalla richiesta di utilizzo del Concessionario.

5.2 FIRENZE PARCHEGGI si impegna a comunicare a tutti i soggetti terzi che gli ordini per la pubblicità sugli spazi concessi in esclusiva a (.....) debbono

essere indirizzati esclusivamente al Concessionario e/o alle sue filiali o rappresentanze.

Qualora FIRENZE PARCHEGGI dovesse ricevere direttamente richieste di effettuazione di pubblicità di ogni tipo, le trasmetterà tempestivamente al Concessionario, impegnandosi a non dare corso, nemmeno a titolo gratuito, alla effettuazione di pubblicità di qualsiasi genere senza previa comunicazione al Concessionario.

5.3 Il Concessionario ha il diritto di avvalersi della qualifica di esclusivista per la raccolta della pubblicità sui mezzi concessi da FIRENZE PARCHEGGI in esclusiva.

ART. 6) SPESE

Sono interamente a carico della Concessionaria tutte le spese relative all'installazione, alla costante manutenzione in perfetto stato (sia sotto il profilo statico che funzionale ed estetico), allo smontaggio e/o comunque connesse all'uso innanzi descritto dei manufatti e degli spazi pubblicitari di cui al precedente art. 1; detti lavori saranno eseguiti da incaricati della ed a cura e spese di quest'ultima.

Sono altresì ad esclusivo onere e carico della Concessionaria tutti gli adempimenti eventualmente necessari per le verifiche statiche e dinamiche delle attrezzature ed impianti pubblicitari che dovranno essere installati in conformità ai luoghi di installazione.

La Concedente si impegna a non eseguire alcun tipo di intervento diretto su detti impianti, salvo il caso di necessità ed urgenza di evitare un danno grave ed irreparabile alla pubblica e privata incolumità, fatto salvo il caso di improrogabili e straordinarie esigenze di servizio. In tal caso, ogni onere e

spesa saranno addebitati dalla Firenze Parcheggio alla Concessionaria.

In caso di guasti o danneggiamenti, anche causati da atti vandalici imputabili a terzi o a casi di forza maggiore, che abbiano reso inefficiente o indecoroso uno spazio o un manufatto pubblicitario, la Concessionaria dovrà procedere alla tempestiva riparazione e, se del caso, alla sostituzione dello stesso. Qualora la Concessionaria, previo invito di Firenze Parcheggio, non dovesse provvedere al ripristino dell'impianto danneggiato entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrente dalla segnalazione all'uopo effettuata dalla Concedente alla Concessionaria, sarà applicata una penale giornaliera pari all'1x1000 (unpermille) dell'intero importo contrattuale, per ciascun impianto non ripristinato, fatto salvo il ricorrere di caso fortuito o di forza maggiore che sarà di volta in volta individuato da Firenze Parcheggio.

La Concessionaria ritiene congrui, e non riducibili dal giudice, gli importi della penale prevista.

ART. 7) DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha durata di **60 (sessanta) mesi** dalla sua sottoscrizione, che pertanto perderà efficacia alla scadenza ora indicata senza necessità di preventiva comunicazione da una parte o dall'altra.

La Concessionaria si impegna a riconsegnare le superfici come sopra concesse, libere e vacue da persone e cose di propria pertinenza entro e non oltre novanta giorni successivi alla scadenza del contratto, obbligandosi verso la Concedente al pagamento di una penale giornaliera pari all'1x1000 (unpermille) dell'intero importo contrattuale, per ogni giorno di ritardato rilascio.

ART. 8) CANONE

8.1 Il Concessionario si obbliga a corrispondere a FIRENZE PARCHEGGI, a titolo di canone annuo, oltre IVA, l'importo di euro mensili entro il 5° giorno del mese successivo la stipula del presente contratto.

Detto canone costituisce il corrispettivo minimo garantito (di seguito il "Minimo garantito") che il Concessionario corrisponderà a FIRENZE PARCHEGGI.

8.2 In aggiunta al Minimo garantito di cui al precedente paragrafo 8.1, corrisponderà annualmente a FIRENZE PARCHEGGI un importo

8.3 Le percentuali di fatturato annuo di cui al precedente paragrafo 8.2 vengono calcolate sui ricavi ottenuti al netto dell'IVA, delle imposte di pubblicità e delle commissioni eventualmente ristornate - nei limiti degli standard di mercato - alle agenzie per la raccolta pubblicitaria relativamente agli impianti pubblicitari concessi da FIRENZE PARCHEGGI in base al presente contratto.

L'importo come sopra determinato da riconoscere a FIRENZE PARCHEGGI si intende oltre IVA in split payment/reverse charge ex art.17 co 6 ter lett.a, ogni rata dovrà essere pagata dalla Concessionaria entro e non oltre **10 (dieci)** giorni dalla data di emissione di fattura della Concedente a mezzo bonifico bancario sul conto corrente n. 85188/00 intestato alla Firenze Parcheggio S.p.A., CAB 02800 ABI 06160 IBAN IT29G0616002800000085188C00 - Banca Intesa Sanpaolo S.p.A, Sede di Firenze, Via Bufalini n. 1, ovvero su quello che sarà successivamente comunicato.

Firenze Parcheggio S.p.A. essendo assoggettata al regime di Split Payment,

provvederà al versamento dell'imposta sul valore aggiunto direttamente all'Erario.

I pagamenti non potranno comunque essere ritardati o sospesi per pretese ed eccezioni della Concessionaria.

Per ogni giorno di ritardo nel pagamento del canone Firenze Parcheggio ha diritto agli interessi moratori al saggio stabilito ai sensi dell'art. 5 del Decr. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

Nel canone sopra citato non sono comprese eventuali imposte di occupazione suolo pubblico, oneri di urbanizzazione e canone per le esposizioni pubblicitarie, tasse, imposte e CIMP, essendo tutti questi costi a carico della Concessionaria con espressa manleva di quest'ultima nei confronti di Firenze Parcheggio; la Concessionaria si impegna altresì a consegnare tempestivamente una copia delle ricevute di pagamento delle suddette imposte, tasse e CIMP, al RUP nonché al Direttore della Corretta Esecuzione della Firenze Parcheggio.

Nel caso in cui il Comune di Firenze conceda alla Firenze Parcheggio l'abbattimento di imposte, tasse e CIMP rispetto a quanto attualmente pagato, la Concessionaria riconoscerà alla Firenze Parcheggio il corrispondente importo. Il pagamento di dette somme potrà avvenire unitamente ai pagamenti dovuti in forza dei precedenti commi del presente articolo.

Il versamento dello stesso verrà eseguito dalla Concessionaria 30 giorni prima dell'ordinaria scadenza disposta dal Comune di Firenze

La Concessionaria dichiara di aver esaminato le aree oggetto della Concessione e di averle trovate adatte al proprio uso, accettandole

espressamente nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, ed obbligandosi espressamente ad utilizzarle, conservarle e custodirle, con cura e massima diligenza del buon padre di famiglia.

La Concessionaria si impegna a riconsegnare gli spazi pubblicitari alla scadenza del presente contratto entro il termine previsto art. 7, in buono stato di manutenzione, salvo il normale deperimento d'uso, e si obbliga a non eseguire alcuna opera, neppure migliorativa, salve quelle di cui all'art. 3, senza il preventivo consenso scritto da parte della Concedente. In ogni caso, al termine della Concessione, la Concessionaria avrà diritto ad asportare, nel termine come sopra pattuito, gli impianti, le strutture e tutto quanto dalla medesima installato a propria cura e spese, senza diritto alcuno di ritenzione in capo alla Concedente.

In presenza di motivate esigenze di pubblico interesse, è facoltà della Firenze Parcheggi di recedere liberamente dal presente contratto in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta almeno 30 giorni prima della data di efficacia del recesso medesimo. Sarà cura della Firenze Parcheggi rimborsare l'eventuale rateo già pagato in favore della comodataria.

8.4 I pagamenti di cui all'art.8 del Minimo saranno corrisposti a FIRENZE PARCHEGGI contestualmente alla liquidazione della quota di Minimo garantito relativa al primo mese dell'anno successivo.

ART. 9) DIVIETO DI CESSIONE

E' fatto divieto alla Concessionaria, in difetto di autorizzazione scritta della Concedente, di cedere in tutto o in parte a terzi il presente contratto e, comunque, è fatto divieto alla Concessionaria, senza l'autorizzazione scritta

della Concedente, di trasferire a terzi – quale che sia lo strumento contrattuale utilizzato – lo sfruttamento degli impianti e degli spazi e/o di concedere in sub locazione o in subaffidamento a qualsiasi altro titolo gli spazi, fatta salva la possibilità di gestione in *partnership* con altri operatori del settore. In caso di cessione, previa autorizzazione scritta della Concedente; la Concessionaria non è comunque liberata nei confronti della medesima Concedente né ha diritto a risarcimento del danno per l'ipotesi di cui all'art. 1408, 3° comma, c.c., cui comunque rinuncia.

In caso di inadempimento a tale divieto, è facoltà della Concedente l'immediata risoluzione del contratto, fermo restando il suo diritto di ottenere il risarcimento dei danni subiti.

ART. 10) CAUZIONE ED ASSICURAZIONE

A garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte col presente atto, la Concessionaria consegna a Firenze Parcheggio - contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto - fideiussione bancaria (o polizza assicurativa) rilasciata da polizza n. a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto di importo pari a € ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n.50/2016, con la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ed all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c., e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta della Committente, valida fino al rilascio del certificato di regolare esecuzione;

In ogni caso di escussione - anche parziale - della garanzia, la Concessionaria è obbligata a ricostituirla immediatamente, pena la risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., senza necessità di costituzione in

mora e salvo il risarcimento del danno.

La Concessionaria si impegna inoltre a sottoscrivere una polizza di assicurazione che tenga indenne la Concedente da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, nella quale sia previsto anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi, contro i rischi di responsabilità civile per danni comunque arrecati a persone (ivi compresi i dipendenti propri, della Firenze Parcheggio o di imprese terze) o cose, anche se di proprietà della (o comunque nella disponibilità della) Firenze Parcheggio o di terzi derivanti dagli impianti, o dai manufatti pubblicitari, per un massimale di almeno € 3.000.000,00.

La Concessionaria si impegna a fornire alla Concedente idonea documentazione attestante la sottoscrizione della polizza e della relativa quietanza entro e non oltre **10** giorni dalla sottoscrizione del presente contratto di concessione.

ART. 11) RISPETTO DEL D.LGS. 9 APRILE 2008 , N. 81 E DELLA L.R. TOSCANA N. 38 DEL 2007

La Concessionaria è tenuta all'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

La Concessionaria dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

Al presente contratto è allegato il documento unico di valutazione rischi interferenze (DUVRI), ai sensi del D.lgs n. 9 aprile 2008, n. 81 così come

modificato dalla legge n. 123 del 2007 al fine di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti.

La Concessionaria è tenuta ad informare e formare adeguatamente il proprio personale circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinata ad operare, rilevabili dal documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c) della L.R. Toscana 13 luglio 2007 n. 38, ed a comunicare alla Committente i rischi specifici derivanti dalla sua attività che verranno introdotti nell'ambiente stesso.

Ai sensi dell'art. 23 della L.R. Toscana 13 luglio 2007 n. 38 la Concessionaria è tenuta:

a) ad adottare efficaci sistemi di rilevazione per rendere documentabili in tempo reale le presenze di tutti i lavoratori presenti a qualunque titolo negli ambienti di lavoro, nonché a fornire la documentazione idonea a dimostrare la regolarità dei rapporti di lavoro intercorrenti con i lavoratori stessi, secondo modalità individuate dal regolamento di cui all'articolo 66, comma 1, lett. b) della legge regionale, qualora in vigore;

b) a svolgere momenti formativi mirati al singolo intervento oggetto della Concessione ed alle specifiche problematiche sulla sicurezza emerse anche in occasione degli incontri di cui al comma 2;

c) assicurare che gli interventi di formazione idonea e sufficiente siano estesi altresì ad ogni soggetto che, a qualunque titolo, anche di lavoro autonomo, si trovi ad operare nell'ambiente di lavoro.

Gli interventi formativi di cui sopra devono prevedere un modulo informativo di ingresso per tutti i lavoratori operanti nelle strutture e/o i parcheggi, elaborato con tecniche di comprensione adeguate al

superamento di eventuali barriere linguistiche, da implementare in coincidenza di eventuali significative variazioni del ciclo produttivo.

La Concessionaria è tenuta ad informare immediatamente la Committente di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

ART) 12 RESPONSABILITÀ

La Concessionaria si impegna ad installare i manufatti ed accessori nonché la pubblicità nel rispetto delle normative vigenti.

La Concessionaria è l'esclusiva responsabile per i danni a persone, animali e cose causati dagli impianti pubblicitari installati, restando esonerata la Firenze Parcheggio da ogni obbligo e responsabilità al riguardo ed essendo la Concessionaria obbligata a tenere indenne la Firenze Parcheggio da qualsivoglia pretesa di terzi a tale titolo.

ART. 13) PUBBLICITÀ

La pubblicità dovrà essere quella consentita dalla normativa vigente e conforme alle prescrizioni emanate dalle autorità competenti; non potrà comunque tornare a pregiudizio dell'operato di Firenze Parcheggio, la quale, peraltro, si riserva la facoltà di rifiutare l'applicazione di pubblicità contrastante con le leggi o le norme vigenti in materia o che fosse ritenuta inopportuna o sconveniente in quanto contrastante con il comune senso del pudore o con le esigenze di servizio pubblico fornito da Firenze Parcheggio.

La Concessionaria è altresì l'esclusiva responsabile dell'affissione e del contenuto dei messaggi pubblicitari, obbligandosi ad ogni opportuna verifica ed a tenere indenne Firenze Parcheggio da ogni obbligo e responsabilità in proposito.

E' in facoltà della Firenze Parcheggio di eseguire in qualsiasi momento ispezioni e controlli per verificare la legittimità dell'utilizzazione degli impianti pubblicitari e delle affissioni pubblicitarie.

La Concessionaria, ferma la propria esclusiva responsabilità, è tenuta a rimuovere i messaggi e gli impianti pubblicitari non conformi alle prescrizioni su richiamate o abusivi lo stesso giorno della contestazione della Firenze Parcheggio e, comunque, non oltre il termine di dieci giorni lavorativi decorrente dalla contestazione della Concedente.

ART.14) IMPEGNI DELLA CONCEDENTE

La Concedente si impegna a sottoscrivere le eventuali richieste per le autorizzazioni prescritte dalla legge e dai regolamenti vigenti per l'installazione degli impianti pubblicitari, che dovranno essere predisposte, redatte, presentate ed ottenute interamente a cura e spese della Concessionaria.

ART. 15) DIVIETO DI ACCESSO

E' fatto divieto al personale non autorizzato dalla Concessionaria ad accedere agli impianti pubblicitari. La Concessionaria provvederà a munire di tesserino di riconoscimento il proprio personale o la ditta esecutrice dei lavori dalla stessa incaricata. La Concessionaria potrà effettuare in *partnership* con altre aziende interessate a pubblicizzare i propri o altrui marchi commerciali interventi promozionali che prevedano l'uso degli spazi pubblicitari oggetto del presente contratto, stipulando con le stesse appositi contratti di *partnership*, fermo restando che la Concessionaria sarà responsabile di qualunque conseguenza negativa dovesse derivare da tali attività e fermo restando che qualunque obbligo od onere al riguardo

graverà sulla Concessionaria medesima al pari di tutti gli adempimenti a carico della Concessionaria di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

ART. 16) RUP E DEC, RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E

PROTEZIONE DELLA COMMITTENTE - RESPONSABILE TECNICO DELLA

CONCESSIONARIA

La Responsabile Unica del Procedimento (RUP) del presente contratto è Martina Vigoriti.

Il Direttore della corretta esecuzione (DEC) è Maurizio Mugnai.

Firenze Parcheggi inoltre designa quale Responsabile del servizio di prevenzione e protezione l'Ing. Maurizio Bianchi.

La Concessionaria designa quale Responsabile, che sarà legittimato per conto della stessa Concessionaria a ricevere gli ordini di servizio e le direttive impartite dal DEC nonché dal RUP, ed a sottoscrivere atti e documenti che non comportino modifiche delle pattuizioni contrattuali.

ART. 17) ESCLUSIVA

Il presente accordo non comporta vincoli di esclusiva a carico delle Parti.

ART 18) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

6.1 FIRENZE PARCHEGGI si riserva la facoltà di risolvere il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 cod.civ., per fatto e colpa di (.....), ricorrendo una o più delle seguenti ipotesi:

- frode, o gravi e ripetuti inadempimenti di (.....) al presente Contratto, assoggettamento di (.....) a procedure esecutive o concorsuali, cessazione di fatto dell'attività da parte di (.....);
- mancato pagamento, anche di una sola quota del corrispettivo

dovuto ad FIRENZE PARCHEGGI secondo le scadenze e modalità previste dal paragrafo 8 del presente Contratto;

- reiterati inadempimenti agli obblighi di comunicazione a FIRENZE PARCHEGGI previsti dai paragrafi 8.3 e 8.5 del presente Contratto;

- mancata osservanza degli obblighi e impegni gravanti su ai sensi degli artt. del presente Contratto;

- (.....). si riserva la facoltà di risolvere il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 cod.civ., per fatto e colpa di FIRENZE PARCHEGGI, ricorrendo una o più delle seguenti ipotesi:

- omessa rimozione dei messaggi e degli impianti pubblicitari entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla contestazione della Firenze Parcheggio ai sensi del precedente articolo 13;

- immotivato abbandono degli impianti pubblicitari da parte della Concessionaria;

- violazione del divieto di cessione, a qualunque titolo, anche parziale a terzi;

- mutamento d'uso o destinazione degli impianti pubblicitari da parte della Concessionaria;

7.3 La risoluzione opererà di diritto previa diffida ad adempiere con assegnazione di un termine non inferiore a 30 giorni solari.

7.4 In caso di risoluzione del contratto la Parte adempiente avrà diritto all'integrale risarcimento del danno ed alla rifusione dei minori ricavi, dei maggiori oneri sopportati e delle spese affrontate conseguenti all'inadempimento.

Nelle ipotesi previste ai precedenti commi il presente contratto si intenderà

risolto di diritto non appena la Concedente avrà dichiarato, a mezzo di pec, di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa.

Nel caso di risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, la Concessionaria è obbligata all'immediata riconsegna delle aree oggetto del presente contratto salva la possibilità di rimuovere le proprie installazioni entro e non oltre il termine di giorni 30 (trenta) dalla ricezione della pec di cui al comma che precede. Nelle predette ipotesi, è fatto salvo il diritto della Concedente di richiedere il risarcimento dei danni subiti e subendi in ragione degli inadempimenti di cui si sarà resa responsabile la Concessionaria e salva, in ogni caso, la corresponsione della penale giornaliera come concordata tra le parti per il caso di ritardato rilascio.

La Concessionaria riconosce la congruità della penale sopra stabilita, secondo l'importo e le cause che le determinano, rinunciando sin d'ora ad ogni azione o eccezione per la sua riduzione.

La Concessionaria riconosce che rimangono ad esclusivo suo carico gli eventuali ulteriori costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione del contratto.

ARTICOLO 19) INCEDIBILITÀ DEI CREDITI

Ove non espressamente consentito da Firenze Parcheggio, i crediti derivanti dai contratti non possono formare oggetto di cessione o di delegazione o di mandato all'incasso o di qualsiasi altro atto di disposizione verso terzi.

ART. 20) COMUNICAZIONI

Le comunicazioni tra la Firenze Parcheggio e l'Impresa - e viceversa potranno - essere effettuate tramite PEC rispettivamente agli indirizzi

firenzeparcheggispa@legalmail.it e tkeitalia@legalmail.it oppure tramite fax

055.2720134 e 000000.00000000

ART. 21) FORO COMPETENTE

In caso di controversia, foro competente, unico ed esclusivo sarà quello di Firenze. E' esclusa la clausola compromissoria.

ART. 22) REGISTRAZIONE. ONERI E SPESE CONTRATTUALI

Il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso.

Ove dovute, sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto. Sono altresì a suo carico le spese di pubblicazione.

Se al termine dei lavori, per intervenute varianti o altra causa, il valore del contratto risulterà maggiore di quello originariamente previsto, è obbligo dell'Appaltatore provvedere all'assolvimento dell'onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza. Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della Stazione Appaltante saranno subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento delle maggiori imposte, dove dovute. Se al contrario al termine dei lavori il valore del contratto risulterà minore di quello originariamente previsto, la Stazione Appaltante rilascerà apposita dichiarazione ai fini del rimborso secondo le vigenti disposizioni fiscali delle maggiori imposte eventualmente pagate.

La liquidazione delle spese suddette è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal dirigente dell'ufficio presso cui è stato stipulato il contratto.

Inoltre, sono pure a carico dell'affidatario tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione dell'esecuzione.

ART. 23) NORME APPLICABILI

23.1 Ai sensi degli artt. 34 e 71 del Codice, l'esecuzione dell'appalto avviene nel rispetto delle disposizioni di cui al d.m. 24 maggio 2012, recante "criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene".

La stazione appaltante procederà alle verifiche di cui al medesimo decreto all'avvio e durante l'esecuzione del servizio. L'appaltatore dovrà adeguarsi alle disposizioni di cui al suddetto decreto e produrre la documentazione ivi richiesta.

23.2 Per quanto non diversamente disposto dal presente contratto trovano applicazione il Decr. Lgs. 50/2016 ed il D.P.R. 207 del 2010.

L'Impresa inoltre dichiara:

- a) di aver ricevuto comunicazione dalla Firenze Parcheggi circa le dettagliate informazioni sui rischi specifici (art. 26, comma 1, lett. b, del D.lgs 81 del 2008) e di averne preso visione sul sito <http://www.firenzeparcheggi.it/docs/files/duvri.pdf> e ciò anche con riferimento alle dettagliate informazioni sui rischi specifici connessi alle prestazioni da espletarsi all'interno degli ambienti di Firenze Parcheggi;

- b) l'assenza di cause ostative alla partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici di cui all'art.80 D.Lgs. n. 50 del 2016, fermo restando che Firenze Parcheggi si riserva di verificare la sussistenza di tali requisiti;

- c) di prendere atto che la Firenze Parcheggi è soggetto certificato SA8000 e dichiara conseguentemente di uniformare il proprio comportamento ai principi di responsabilità sociale stabiliti dalla norma SA 8000, fornendo

tutta la collaborazione necessaria per l'espletamento delle attività di audit pianificate da Firenze Parcheggi e per implementare azioni correttive per risolvere eventuali non conformità riscontrate.

- d) di prendere atto che, essendo Firenze Parcheggi soggetto certificato ISO 50001 sono previsti controlli accurati nella valutazione dei parametri legati al consumo specifico di energia e la relativa classe di efficienza dei lavori oggetto del contratto, ai fini di ridurre/limitare i consumi di energia.

ART. 24) ADEMPIMENTI IN MATERIA DI D.LGS. N. 231/2001 ED IMPEGNO AL RISPETTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO E DEL CODICE ETICO ADOTTATI DALLA SOCIETÀ

La Firenze Parcheggi S.p.A. ha adottato il proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito anche "Modello 231") ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 (di seguito anche "Decreto") ed ha nominato il proprio Organismo di Vigilanza ex D.lgs. n. 231/2001 (OdV).

Firenze Parcheggi S.p.A., nell'esercizio delle proprie attività, si impegna a non porre in essere, anche tramite propri dipendenti, collaboratori, consulenti, nonché propri soci e amministratori, atti o comportamenti in contrasto con le prescrizioni previste dal proprio Modello 231 e dal proprio Codice Etico, nonché atti o comportamenti in contrasto con le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 231/2001.

A tal riguardo, le Parti dichiarano di essere a conoscenza della normativa prevista dal D.Lgs. n. 231/2001 relativa alla responsabilità amministrativa degli enti, di avere preso atto, per quanto di propria competenza nell'ambito delle attività previste nel rapporto contrattuale, dei principi e

contenuti del Codice Etico adottato da Firenze Parcheggi S.p.A., che è parte integrante del Modello 231 adottato da Firenze Parcheggi S.p.A.

Le Parti, nell'ambito del rapporto contrattuale con Firenze Parcheggi S.p.A.

si impegnano a non porre in essere, anche tramite propri dipendenti, collaboratori, consulenti, nonché propri soci e amministratori:

- atti o comportamenti in contrasto con le disposizioni del D.Lgs. n. 231/2001, ovvero che potrebbero determinare o agevolare la commissione di reati contemplati dal Decreto a prescindere dalla loro effettiva consumazione o punibilità;

- atti o comportamenti in contrasto con le prescrizioni previste dal Codice Etico adottato da Firenze Parcheggi S.p.A. che è parte integrante del Modello 231 adottato dalla Società;

Le Parti si impegnano ad ottemperare a richieste di informazioni o di esibizione di documenti da parte di Firenze Parcheggi S.p.A. e dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 della stessa Società.

Firenze Parcheggi S.p.A., inoltre, ha attivato uno specifico canale di comunicazione ed una specifica procedura "Flussi informativi verso l'OdV" che ha lo scopo di segnalare e trasmettere all'OdV eventuali violazioni del Codice Etico, dei protocolli 231 ed in genere delle prescrizioni previste nel Modello 231. Tali segnalazioni ed informazioni possono provenire anche da terze parti. Pertanto la controparte si impegna a segnalare all'Organismo di Vigilanza di Firenze Parcheggi S.p.A. casi di violazioni dei principi contenuti in tutti i documenti sopra elencati di cui sia venuta a conoscenza, secondo le modalità di seguito indicate: segnalazioni ed informazioni devono essere indirizzate all'OdV 231 di Firenze Parcheggi S.p.A. al seguente indirizzo di

posta elettronica organismodivigilanza@firenzeparcheggi.it oppure

recapitate allo stesso OdV al seguente indirizzo postale - Firenze Parcheggi

S.p.A., Via G. La Pira n. 21 – Firenze.

Nel caso di inadempimento, anche parziale, degli obblighi sopra enunciati, Firenze Parcheggi S.p.A., avrà la facoltà di recedere dal presente contratto e, nei casi più gravi, di risolverlo, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 del Codice Civile, fermo restando, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale, l'obbligo per le Parti di sostenere ogni danno e pregiudizio derivante dall'inadempimento, ivi compresa l'obbligazione di manlevare e tenere indenne Firenze Parcheggi S.p.A. da qualsivoglia azione di terzi derivante o conseguente da tale inadempimento.

ART. 25) GARANZIA DI PROTEZIONE E RISERVATEZZA DEI DATI

I dati personali saranno trattati in formato cartaceo ed elettronico solo per le finalità relative all'invio delle informazioni richieste e/o per finalità contrattuali, ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. I Vostri dati non saranno oggetto di alcuna diffusione.

In qualsiasi momento potrete esercitare i diritti di cui al Regolamento Europeo 679/2016.

Il Titolare del trattamento è Firenze Parcheggi S.P.A.

Indirizzo e-mail: privacy@firenzeparcheggi.it

Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali:
www.firenzeparcheggi.it/privacy/

Firenze Parcheggi S.p.A.

L'Impresa